



Comune di Modena

Consiglio Comunale

Gruppo Consiliare

MODENACINQUESTELLE.IT

Modena, lì 17 giugno 2011

Al Presidente del
Consiglio Comunale di Modena

Al Sindaco del Comune di Modena

ORDINE DEL GIORNO

Oggetto: Sostegno da parte del Consiglio comunale di Modena all'allegata proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: "Omicidio e lesioni stradali".

Proposta di legge popolare ex articolo 71, secondo comma, della Costituzione (articoli 7,8, 48 e 49 l. 25 maggio 1970, n. 352, e articolo 14, comma 1, l. 21 marzo 1990, n. 53) .

Premesso e considerato che:

- il fenomeno dell'infortunistica stradale ha ormai raggiunto livelli di pericolosità non più contrastabili con l'attuale quadro normativo, basato su fattispecie di illecito penale caratterizzate quale elemento psicologico dalla colpa, per lo più specifica in quanto correlata alla violazione di norme di comportamento del Codice della Strada;
- non esiste nell'ordinamento giuridico un'autonoma ed adeguata considerazione del fenomeno stesso, la cui tutela, proprio per la ricordata gravità delle conseguenze, non può essere affidata solamente a ipotesi di reato dogmaticamente "non volontarie", sebbene recentemente aggravate mediante la previsione di singole fattispecie circostanziate. A chi, per lavoro o per sventura, è stato obbligato a confrontarsi con questo fenomeno, è purtroppo evidente tale mancanza di attenzione specifica per omicidio e lesioni stradali, comunque riconducibili agli omonimi reati colposi ancorché come già detto in forma aggravata;
- con questa proposta si intende colmare quella che viene sentita come una vera e propria lacuna normativa inaccettabile perché non rispondente a criteri di proporzionalità tra i beni che si mettono a repentaglio (vita ed integrità fisica) e l'atteggiamento psicologico del reo;
- in tale ottica diventa determinante incidere non soltanto sull'entità della pena e sulle misure che ne garantiscano l'immediata efficacia, ma soprattutto sul corretto inquadramento dell'approccio psicologico di chi, consapevole della pericolosità della propria condotta, ne accetta il rischio in totale dispregio delle pressoché inevitabili conseguenze della stessa;

- si intende quindi creare un quadro sanzionatorio autonomo, ma comunque basato su fattispecie legislative che in circostanze oggettive ben precise e sintomatiche della volontarietà indiretta del proprio operato ne implicino l'inquadramento in tali termini individuando per la prima volta, in Italia, le fattispecie autonome dell'omicidio e delle lesioni personali stradali;
- negli ultimi anni si è assistito a tentativi di giudici che hanno cominciato ad inquadrare non come non colposo l'omicidio riconducibile all'infortunistica stradale, individuando un diverso, e più grave, atteggiamento psicologico dell'autore che in presenza di ben particolari presupposti oggettivi (stato di ebbrezza, alterazione da sostanze stupefacenti), si sia comunque posto alla guida di un veicolo, con ciò solo accettando il rischio, non tanto di produrre un pericolo potenziale alla sicurezza della circolazione, quanto di provocare la morte di altri, in evidente dispregio al bene giuridico "vita". Anche dalla lettura di tali sentenze trae forza l'esigenza di creare già a livello normativo fattispecie autonome sotto il profilo dell'elemento psicologico del reato, che si contrappongano a quelle meramente colpose, per definizione caratterizzate da un livello di disvalore sociale decisamente minore e per certo nemmeno a livello di immaginario collettivo paragonabile a quello che si va necessariamente a ledere;
- per rendere immediatamente intellegibile l'intento di questa proposta, vanno ancora sottolineati tre aspetti: - da un lato, il fenomeno infortunistica stradale – che produce, in termini di costi sociali, somme pari al 2,6% del prodotto interno lordo italiano – ha assunto dimensioni e forme tali da necessitare, a livello di interesse istituzionale e di impatto normativo, un decisivo cambio di impostazione, privilegiando la parola "omicidio" a tutto ciò che residualmente lo caratterizza; dall'altro, la oggettiva difficoltà di individuare un discrimine netto tra dolo indiretto e colpa con previsione nel caso di morte/lesioni collegate a scontri stradali, causati da individui sotto effetto di alcol e/o droga, che non può essere rimessa all'iniziativa e alla sensibilità di singoli magistrati;
- vengono volutamente tralasciati, per doverosa scelta sistematica, certo non per disinteresse, le possibili conseguenze di distorsioni interpretative della normativa sull'assicurazione R.C., con il chiaro intento e monito al legislatore futuro di farne oggetto di tempestiva e successiva modifica adeguatrice per garantire l'importante tutela risarcitoria quale ristoro, se non altro materiale, dei gravissimi danni subiti dalle vittime della strada e dai loro familiari. Con tali premesse, si pensa possa essere chiaro anche nella forma l'articolato normativo che si va a proporre. Esso si compone di 12 articoli suddivisi in tre diversi capi, a seconda del testo di riferimento sul quale si va ad incidere, essendosi posta la necessità di armonizzazione delle diverse fonti del diritto che a vario titolo disciplinano la materia: il codice della strada, il codice penale ed il codice di procedura penale;

il Consiglio Comunale

- **esprime pieno sostegno all'iniziativa promotrice della proposta di legge di cui all'oggetto del presente ordine del giorno, il cui testo è parte integrante dello stesso;**
- **impegna la Giunta a farsi promotrice di una campagna informativa atta a portare alla conoscenza dei cittadini le modalità di sottoscrizione della proposta di legge.**

Allegata proposta di legge.

Il Capogruppo di "modenacinquestelle.it"

*Vittorio Ballestrazzi
inviato tramite PEC*

si autorizza invio alla stampa